

# SISTRI: doppia registrazione e sanzioni 2015

*SISTRI: modalità di tenuta della documentazione per il 2015 e nuove sanzioni.*



Si avvicina la scadenza per il versamento del contributo **SISTRI**, il sistema di tracciabilità dei rifiuti, per l'anno 2014, come previsto dal decreto **Milleproroghe** (decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192) che, però, non ha annullato il doppio binario per la tenuta da parte delle imprese della documentazione SISTRI e dei relativi adempimenti.

⇒ **Rifiuti imprese: i modelli MUD 2015**

## **Doppio binario**

Entrambe le documentazioni, infatti, dovranno essere tenute fino al 31 dicembre 2015 sia in modalità cartacea (i classici **MUD**, formulari e registro carico e scarico) che in modalità informatica, come spiega una nota Ecocerved:

*“Fino al 31 dicembre 2015 imprese ed enti obbligati ad aderire al sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti saranno tenuti ad una doppia registrazione dei rifiuti (prodotti, trasportati o ricevuti) sia cartacea, basata su registri e formulari, sia informatica, senza incorrere in sanzioni per eventuali irregolarità”.*

Questo perché il **Milleproroghe** ha spostato al **31 dicembre 2015** il termine iniziale di operatività del **SISTRI** per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori.

⇒ **SISTRI, la bocciatura senza appello delle PMI**

## **Sanzioni**

L'altra faccia della medaglia è però che neanche quest'anno verranno applicate le sanzioni previste in caso di omissioni e violazioni in materia di SISTRI e le **sanzioni amministrative** accessorie. Scatteranno invece dal **1° febbraio 2015** le **sanzioni per la mancata iscrizione al SISTRI** o il mancato versamento del contributo annuale, disposte per i rifiuti pericolosi dall'articolo 260 bis del D.lgs. 152/2006. Si tratta di una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro.